

ATTI PARLAMENTARI

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. CCXXVII
n. 2

RELAZIONE

SULL'ATTIVITA' DI PREVENZIONE DELLE FRODI
NEL SETTORE DEL CREDITO AL CONSUMO
E DEI PAGAMENTI DILAZIONATI O DIFFERITI,
CON SPECIFICO RIFERIMENTO AL FURTO DI IDENTITA'

(Anno 2018)

(Articolo 30-ter, comma 9, della legge 13 agosto 2010, n. 141)

Presentata dal Ministro dell'economia e delle finanze

(TRIA)

Trasmessa alla Presidenza il 20 agosto 2019

PAGINA BIANCA

Anno 2018



Dipartimento
del Tesoro


Relazione al Parlamento sull'attività di prevenzione del furto d'identità e delle frodi nel settore del credito al consumo

—
Ai sensi dell'articolo 30-ter
del decreto legislativo 13 agosto
2010, n. 141

Aprile 2019



www.dt.mef.gov.it



RELAZIONE AL PARLAMENTO – ATTIVITÀ DI PREVENZIONE DEL FURTO D'IDENTITÀ E DELLE FRODI
NEL SETTORE DEL CREDITO AL CONSUMO

INDICE

I. CENNI SUL QUADRO NORMATIVO E CONVENZIONALE	
DI RIFERIMENTO DEL SISTEMA DI PREVENZIONE DELLE FRODI	
CON FURTO DI IDENTITÀ	4
I.1 La Convenzione MEF-CONSAP: Ulteriore atto integrativo alla Convenzione	6
I.2 Convenzioni con gli organismi titolari di Banche Dati	7
I.3 Le novità introdotte dal GDPR in materia di tutela dei Dati Personali e i riflessi sul Sistema di Prevenzione del Furto di Identità	8
II. RAPPORTI CON I SOGGETTI ADERENTI	10
II.1 Andamento dei riscontri effettuati dai Soggetti Aderenti	10
II.2 Il convenzionamento dei soggetti individuati dall'art. 30-ter, comma 5, lett. b-ter) del D.Lgs. 141/2010	12
II.3 Approfondimenti preliminari al convenzionamento dei soggetti destinatari degli obblighi di adeguata verifica della clientela ai fini antiriciclaggio	12
II.4 Altri Aderenti Diretti: Attività dei Gestori di Identità Digitale	12
II.5 Convenzionamento degli Aderenti indiretti	14
II.6 Le attività di sollecito e di recupero	14
II.7 Verifiche sui Soggetti Aderenti	14
III. ATTIVITÀ DELLE STRUTTURE CONSAP: IL SERVIZIO DI ASSISTENZA	
AGLI ADERENTI	16
IV. SINTESI DEI DATI ECONOMICO-FINANZIARI RELATIVI AL QUARTO	
ESERCIZIO (ANNO 2017)	18
V. LE ATTIVITÀ DEL GRUPPO DI LAVORO E DEL GRUPPO FRODI	
IDENTITARIE (FIDE)	19
V.1 Monitoraggio della efficacia del sistema: i risultati della rilevazione sulla prevenzione delle frodi	19
VI. EVOLUZIONE ED AMPLIAMENTO DEL SISTEMA	22
VI.1 Approntamento del modulo informatico di segnalazione delle frodi subite o tentate	22
VI.2 Modifiche al Regolamento attuativo	22
VII. CONCLUSIONI	24
APPENDICE	26
Attività di verifica sui Soggetti Aderenti	26

I. CENNI SUL QUADRO NORMATIVO E CONVENZIONALE DI RIFERIMENTO DEL SISTEMA DI PREVENZIONE DELLE FRODI CON FURTO DI IDENTITÀ

Il fenomeno del furto di identità viene inteso come impersonificazione totale o parziale, che consiste nell'occultamento della propria identità mediante l'utilizzo indebito di dati relativi all'identità e/o al reddito di altro soggetto.

Si evidenzia che la fattispecie di cui trattasi è sanzionata, tra l'altro, dall'art. 494 del Codice Penale, che punisce "chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all'altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, è punito, se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica, con la reclusione fino a un anno".

L'istituzione del Sistema pubblico di prevenzione sul piano amministrativo delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al fenomeno dei furti d'identità, è stata prevista dalla legge 7 luglio 2009, n. 88 (Legge Comunitaria 2008)¹ contenente la Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e dal successivo Decreto Legislativo 13 agosto 2010 n. 141² emanato in accordo con i criteri fissati dalla predetta delega (per una più esauriente disamina sui prodromi del Sistema e sul quadro normativo in generale, si rinvia ai contenuti della Relazione 2018).

Il Sistema ha avviato la piena operatività il 24 febbraio 2015.

Principale finalità del Sistema è quella di permettere la verifica dell'autenticità dei dati contenuti nella documentazione fornita dalle persone fisiche che richiedano una dilazione o un differimento di pagamento, un finanziamento o altra analoga facilitazione finanziaria, un servizio a pagamento differito, una prestazione di carattere assicurativo anche quando è associata ad un rapporto o ad altra operazione bancaria o finanziaria. In ogni caso, il Sistema può essere utilizzato anche per svolgere funzioni di supporto al controllo delle identità e alla prevenzione del furto di identità in settori diversi da quelli precedentemente indicati, limitatamente al riscontro delle informazioni strettamente pertinenti.

¹ Come modificata dalla Legge 4 giugno 2010, n. 96 (Legge comunitaria 2009).

² Come integrato dal D.Lgs. 11 aprile 2011 n. 64 e successivamente modificato dal D.Lgs. 19 settembre 2012 n. 169, dal D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nonché dal D.lgs. 26 agosto 2016, n. 179, dal D.lgs. 25 maggio 2017, n. 90 e dalla L. 4 agosto 2017, n. 124

**I. CENNI SUL QUADRO NORMATIVO E CONVENZIONALE DI RIFERIMENTO DEL SISTEMA
DI PREVENZIONE DELLE FRODI CON FURTO DI IDENTITÀ**

L'art. 30-ter, comma 5 del testé menzionato D.Lgs. ha previsto la partecipazione al Sistema dei seguenti Soggetti, definiti Aderenti:

- banche - comprese quelle comunitarie e quelle extracomunitarie - e gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
- fornitori di servizi di comunicazione elettronica, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera gg), del codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;
- soggetti di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
- soggetti autorizzati a svolgere le attività di vendita a clienti finali di energia elettrica e di gas naturale ai sensi della normativa vigente;
- fornitori di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;
- imprese di assicurazione;
- gestori di sistemi di informazioni creditizie ed imprese che offrono ai Soggetti Aderenti servizi assimilabili alla prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi, in base ad apposita convenzione con il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

A seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. n. 90/2017, in recepimento della Direttiva UE 2015/849 in materia di antiriciclaggio, è previsto l'accesso al Sistema anche da parte dei Soggetti destinatari degli obblighi di adeguata verifica della clientela di cui all'articolo 3 del Decreto Legislativo n. 231/2007.

Nello specifico, il Sistema sopra delineato consente ai menzionati soggetti Aderenti il riscontro della "veridicità" dei dati personali e delle altre informazioni contenute nella documentazione fornita dalle persone fisiche negli ambiti previsti dalla vigente normativa.

Il riscontro avviene inviando richieste di verifica dell'autenticità dei dati all'Archivio gestito da Consap, che fornisce una risposta in tempo reale interrogando le banche dati degli organismi che detengono informazioni utili allo scopo utilizzando la piattaforma tecnologica del MEF, gestita in remoto da Consap e collegata con le predette banche dati.

Per la partecipazione al Sistema di prevenzione ciascun Aderente è tenuto al pagamento di un contributo in favore del titolare dell'Archivio che remunera il costo pieno del servizio svolto dall'ente gestore. La formula individuata non comporta quindi nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

La quota delle somme introitate non destinata a garantire le spese di progettazione e di realizzazione dell'Archivio, nonché il costo pieno del servizio svolto, viene versata annualmente all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnata ad apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, da destinare alla prevenzione dei reati finanziari.

Con il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 19 maggio 2014 n. 95, è stato emanato, a completamento del quadro normativo di riferimento del Sistema, il Regolamento di attuazione di cui all'art. 30-octies del D.Lgs. n. 141/2010.

RELAZIONE AL PARLAMENTO - ATTIVITÀ DI PREVENZIONE DEL FURTO D'IDENTITÀ E DELLE FRODI
NEL SETTORE DEL CREDITO AL CONSUMO

Il Regolamento, nel disciplinare la struttura del Sistema di prevenzione, le tipologie di dati trattati, le modalità di collegamento dell'Archivio informatizzato con le banche dati pubbliche, nonché la misura della contribuzione dei partecipanti, distingue i Soggetti che prendono parte al Sistema in due categorie separate:

1. "Aderenti Diretti": banche, intermediari finanziari, fornitori di servizi di comunicazione elettronica, fornitori di servizi interattivi o di servizi di accesso condizionato, imprese di assicurazione;
2. "Aderenti Indiretti": gestori di sistemi di informazioni creditizie ed imprese che offrono agli Aderenti Diretti servizi assimilabili alla prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi. Gli Aderenti Diretti possono avvalersi degli Aderenti Indiretti per l'utilizzo del servizio e per il pagamento dei contributi.

I costi di realizzazione e gestione del Sistema sono a carico degli Aderenti Diretti i quali, come detto, sono tenuti al pagamento di un contributo di adesione iniziale, da versare all'ente gestore, calcolato in base all'attivo dello stato patrimoniale risultante dall'ultimo bilancio approvato. Tale versamento dà diritto ad un ammontare equivalente di interrogazioni gratuite.

Più nel dettaglio, ai sensi dell'art. 30-sexies, comma 2, del Decreto e dell'art. 5, comma 3, lett. a), del Regolamento, l'Aderente Diretto è assoggettato al pagamento di un contributo pari ad Euro 2.528,67 oltre IVA. L'Aderente, il cui valore dell'attivo dello stato patrimoniale sia superiore a Euro 5.000.000.000, è assoggettato al pagamento di un contributo pari ad Euro 5.027,35 oltre IVA.

È ammesso il pagamento dilazionato fino ad un massimo di tre annualità da parte dell'Aderente che ne faccia espressa richiesta all'atto del convenzionamento.

Una volta esaurito il pacchetto iniziale di interrogazioni per ciascuna ulteriore richiesta di verifica effettuata, è dovuto il pagamento di un contributo pari ad euro 0,30 oltre IVA.

I.1 LA CONVENZIONE MEF-CONSAP: ULTERIORE ATTO INTEGRATIVO ALLA CONVENZIONE

I rapporti tra MEF e Consap per la gestione dell'Archivio informatizzato sono regolati da una apposita Convenzione sottoscritta in data 18 luglio 2013.

Tale Convenzione disciplina, fra l'altro:

- i poteri di indirizzo e vigilanza del MEF sul corretto funzionamento dell'Archivio e sul rispetto delle norme in materia di Privacy;
- gli adempimenti posti rispettivamente a carico di Consap e MEF;
- la rendicontazione da parte di Consap della gestione dell'Archivio e dei contributi provenienti dagli Aderenti;
- le responsabilità poste a carico delle parti.

I. CENNI SUL QUADRO NORMATIVO E CONVENZIONALE DI RIFERIMENTO DEL SISTEMA DI PREVENZIONE DELLE FRODI CON FURTO DI IDENTITÀ

La Convenzione, della durata di 9 anni, è stata modificata con un primo atto integrativo approvato con Decreto Direttoriale del 02/12/2016 che ha previsto l'innalzamento dell'importo degli oneri e costi di gestione dell'Archivio informatico furto di identità, da porre a carico del Sistema, in relazione alle nuove attività propedeutiche alla centralizzazione del sistema nonché alle iniziative di comunicazione verso i soggetti Aderenti, volte ad incrementare l'utilizzo del Sistema stesso (cfr. Relazione 2018, par.9.1).

Di recente, anche al fine di garantire una gestione sempre più trasparente dell'Archivio da parte di Consap, sono state individuate nuove modalità di recupero dei costi di gestione, maggiormente analitiche ed in linea con il benchmark di mercato.

Tali nuove modalità, preliminarmente approvate dalle competenti Direzioni (VI e VII) del Dipartimento del Tesoro del MEF, si basano su tre principi generali:

- introduzione di un sistema di time-sheet con compilazione diretta periodica da parte del personale di Consap impiegato per il Sistema;
- eliminazione dei canoni forfettari utilizzati per l'affitto figurativo della sede e per l'utilizzo delle infrastrutture hardware e delle attrezzature di proprietà della società;
- eliminazione della maggiorazione forfettaria introdotta per coprire costi di difficile imputazione, a fronte della conseguita possibilità di determinare - ed addebitare - ogni spesa in modo analitico.

In tale ottica è stata predisposta una bozza di atto aggiuntivo alla Convenzione MEF - Consap relativa al Furto di Identità, trasmesso al Ministero dell'Economia per il nulla osta di competenza.

I.2 CONVENZIONI CON GLI ORGANISMI TITOLARI DI BANCHE DATI

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha sottoscritto i previsti Accordi di collaborazione con gli organismi titolari di banche dati (Agenzia delle Entrate, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell'Interno, INPS e INAIL), nonché i relativi allegati tecnici all'esito di un lungo e complesso lavoro con le Amministrazioni interessate.

Al fine di potenziare ulteriormente le funzioni di riscontro, stanno proseguendo i contatti con l'Amministrazione dell'Interno nell'auspicio di poter rendere interoperabili ulteriori banche dati utili al Sistema nella disponibilità di tale Ministero, in particolare quelle dei documenti smarriti e rubati e delle carte di identità elettroniche.

Proprio con riferimento a dette banche dati, il cui collegamento con l'Archivio è ancora in itinere, si segnala il sussistere di ostacoli che è essenziale rimuovere quanto prima, per poter ulteriormente arricchire le funzioni di riscontro a vantaggio degli Aderenti (in primis le utilities).

RELAZIONE AL PARLAMENTO - ATTIVITÀ DI PREVENZIONE DEL FURTO D'IDENTITÀ E DELLE FRODI
NEL SETTORE DEL CREDITO AL CONSUMO

I.3 LE NOVITÀ INTRODOTTE DAL GDPR IN MATERIA DI TUTELA DEI DATI PERSONALI E I RIFLESSI SUL SISTEMA DI PREVENZIONE DEL FURTO DI IDENTITÀ

Il 25 maggio 2018 è divenuto pienamente applicabile in tutti gli Stati membri dell'Unione Europea il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati - c.d. GDPR).

La necessità di emanare un Regolamento in materia di protezione di dati personali - in luogo dell'ormai datata, precedente Direttiva 95/46/CE - nasce dalla continua evoluzione dei concetti di privacy e protezione dei dati personali nella realtà storica attuale, caratterizzata da un costante, rapido progresso tecnologico e da una stretta correlazione tra tecnologie informatiche e trattamento di dati personali in forma automatizzata, da cui è scaturita l'esigenza di offrire maggiore tutela alle persone fisiche, mediante la protezione dei loro dati personali e la regolamentazione della circolazione dei dati stessi.

In particolare la normativa prevede che Titolare del trattamento è il soggetto (persona fisica, giuridica, ente pubblico o privato) che determina le finalità e i mezzi del trattamento; in tale veste, è tenuto:

- (i) ad informare gli interessati sulle attività di trattamento effettuate, specificando i dati trattati, le finalità del trattamento, le modalità di trattamento e il periodo di conservazione dei dati, nonché indicando agli interessati i diritti ad essi riconosciuti dalla normativa e come esercitarli;
- (ii) ad individuare e mettere in atto misure di sicurezza (tecniche e organizzative) idonee a prevenire il rischio di violazione di dati personali.

Il Responsabile del trattamento, individuato in Consap SpA ai sensi dell'art. 30-ter, comma 3 del Dgs. 141/2010 e dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679, è il soggetto che tratta i dati per conto del Titolare.

Gli autorizzati al trattamento sono le persone fisiche, previamente individuate, che hanno accesso ai dati personali, che agiscono sotto l'autorità del Titolare o del Responsabile del trattamento, dai quali ricevono apposite istruzioni per svolgere le proprie mansioni nel rispetto della normativa Privacy.

La normativa introduce anche la figura del Responsabile della Protezione dei dati personali, a garanzia del rispetto della normativa Privacy all'interno dell'azienda, che viene nominato, al ricorrere di determinati presupposti, dal Titolare o dal Responsabile del trattamento e costituisce un punto di contatto tra l'Azienda e gli interessati, da una parte, e il Garante Privacy, dall'altra.

Sono in corso approfondimenti congiunti fra strutture del MEF e di Consap, che hanno interessato i rispettivi Responsabili della Protezione dei Dati, per esaminare nel dettaglio l'impatto delle novità introdotte dalla nuova normativa sulla Privacy in materia di Furto di Identità, in particolare per quanto attiene al quadro convenzionale in essere, con riguardo anche al piano di verifiche sui Soggetti Aderenti, che verrà a breve avviato.

**I. CENNI SUL QUADRO NORMATIVO E CONVENZIONALE DI RIFERIMENTO DEL SISTEMA
DI PREVENZIONE DELLE FRODI CON FURTO DI IDENTITÀ**

In particolare, tali modifiche hanno impatto sulla Convenzione MEF-Consap, sulle convenzioni con i Soggetti Aderenti, sul piano di verifiche nei confronti degli stessi Aderenti (cfr. par. II.7) che verranno a breve avviate e sugli Accordi di collaborazione fra MEF e Banche Dati.

II. RAPPORTI CON I SOGGETTI ADERENTI

A tutto il 2018 aderiscono al Sistema complessivamente n. 1.107 Soggetti risultanti dagli elenchi predisposti dal MEF ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.M. n. 95/2014 (Regolamento di attuazione).

Gli Aderenti debbono convenzionarsi tramite una procedura che comporta la compilazione di un formulario sottoposto alla preliminare approvazione del MEF.

In particolare, la convenzione disciplina i rapporti relativamente alla partecipazione al Sistema di prevenzione delle frodi e, segnatamente, le modalità di accesso dell'Aderente all'Archivio centrale informatizzato nonché di verifica dell'autenticità dei dati contenuti nella documentazione fornita dalle persone fisiche.

A seguito di successive modifiche normative, come precedentemente esposto, la platea degli Aderenti è stata via via ampliata fino a ricomprendere molteplici nuovi Soggetti rispetto al nucleo iniziale (cfr. par. I).

A tal proposito si evidenzia che il 2018 ha visto l'ingresso nel Sistema della nuova categoria delle cd. utilities (cfr. par. II.2) e che si sta gradualmente iniziando il processo di convenzionamento dei Soggetti destinatari degli obblighi di adeguata verifica (cfr. par. II.3).

II.1 ANDAMENTO DEI RISCONTRI EFFETTUATI DAI SOGGETTI ADERENTI

Il Sistema di riscontro, come accennato nella precedente Relazione, svolge le seguenti funzioni:

- consente agli Aderenti di inserire i dati oggetto del riscontro - desunti da documenti di riconoscimento e/o di reddito dei loro clienti - e di verificarne la correttezza formale;
- smista alle banche dati i dati di competenza da verificare;
- riceve dalle banche dati i risultati semaforici della verifica;
- anonimizza, aggrega e memorizza i risultati per fini statistici;
- restituisce all'Aderente i risultati semaforici del riscontro.
-

Il servizio consente la verifica sulle seguenti banche dati:

- Agenzia delle Entrate, per le verifiche relative ai codici fiscali, ai dati identificativi, i domicili fiscali, le partite IVA e le dichiarazioni dei redditi;
- Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per le verifiche relative alle patenti di guida;
- INPS, per le verifiche relative alle buste paga di dipendenti pubblici e privati;
- INAIL, per le verifiche relative alle posizioni assicurative dei datori di lavoro di dipendenti pubblici e privati;


III. RAPPORTI CON I SOGGETTI ADERENTI

- Ragioneria Generale dello Stato, per le verifiche relative alle tessere sanitarie;
- CEN di Napoli del Ministero dell'Interno, per le verifiche relative ai passaporti e ai permessi di soggiorno (a partire da settembre 2016).

Attualmente il servizio è disponibile nelle seguenti due modalità:

- Portale Web, raggiungibile all'indirizzo:
<https://scipafi.mef.gov.it/ScipafiWEB>
- Webservice, raggiungibile all'indirizzo:
<https://scipafi.mef.gov.it/ScipafiRiscontroWS/RichiestaRiscontro>

Il grafico successivo mostra il numero di richieste di riscontro effettuate mensilmente dall'entrata in esercizio del Sistema di riscontro fino al 31 dicembre 2018.



Le richieste di riscontro effettuate dagli Aderenti nel 2018 sono state complessivamente circa n. 10.000.000 e sono cresciute gradualmente - grazie alla progressiva integrazione del Sistema sulle piattaforme informatiche degli Aderenti e stante la crescente utilità dell'Archivio - fino ad arrivare, alla fine del 2018, alla soglia delle 200.000 richieste per settimana.

Nel 2018 la categoria di soggetti Aderenti che ha effettuato globalmente il maggior numero di richieste di riscontro è quella delle banche e delle società finanziarie (circa n. 6.000.000 riscontri effettuati da 301 soggetti su 804 Aderenti abilitati), seguita dalle Imprese di assicurazione (circa n. 1.700.000 riscontri effettuati da 28 soggetti su 108 Aderenti abilitati).

Complessivamente gli Aderenti Indiretti hanno veicolato il 62% delle richieste di riscontro, ovvero circa n. 6.200.000 su n. 10.000.000.

RELAZIONE AL PARLAMENTO - ATTIVITÀ DI PREVENZIONE DEL FURTO D'IDENTITÀ E DELLE FRODI
NEL SETTORE DEL CREDITO AL CONSUMO

II.2 IL CONVENZIONAMENTO DEI SOGGETTI INDIVIDUATI DALL'ART. 30-TER, COMMA 5, LETT. B-TER) DEL D.LGS. 141/2010

Come detto (cfr. par. 1), al Sistema partecipano, tra l'altro, i Soggetti individuati dall'art. 30-ter, comma 5, lett. b-ter) del D.Lgs. 141/2010, così come integrato dall'art. 1, comma 84, della Legge n. 124/2017 ("soggetti autorizzati a svolgere le attività di vendita a clienti finali di energia elettrica e di gas naturale ai sensi della normativa vigente") i quali, ai sensi dell'art. 4 del D.M. 95/2014 (Regolamento attuativo), sono tenuti a stipulare una apposita convenzione con Consap S.p.A. nonché a versare il contributo indicato dal successivo art. 5 dello stesso Regolamento attuativo.

A tutto il 2018 - primo anno di ingresso dei predetti nuovi Aderenti - il MEF ha approvato n. 191 formulari di richiesta di adesione al Sistema presentati dalle utilities a fronte di una platea di n. 792 Soggetti, mentre Consap ha approvato n. 159 convenzioni.

Di seguito si riporta la situazione dei formulari al 31 dicembre 2018:

TAVOLA 2.1.1 FORMULARI APPROVATI AL 31.12.2018 PER CATEGORIA ADERENTE B-TER)		
	b-ter)	TOTALE
DOCUMENTO APPROVATO	191	191

Di seguito si riporta la situazione dei convenzionamenti al 31 dicembre 2018:

TAVOLA 2.1.2 CONVENZIONI APPROVATE AL 31.12.2018 PER CATEGORIA ADERENTE B-TER)		
	b-ter)	TOTALE
DOCUMENTO APPROVATO	159	159

II.3 APPROFONDIMENTI PRELIMINARI AL CONVENZIONAMENTO DEI SOGGETTI DESTINATARI DEGLI OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA AI FINI ANTIRICICLAGGIO

Sono in via di definizione le convenzioni da sottoscrivere con i Soggetti di cui all'art. 30-ter, comma 5-bis del D.lgs. n. 141/2010 destinatari degli obblighi di adeguata verifica della clientela ai fini antiriciclaggio.

In via preliminare al convenzionamento dei menzionati Soggetti, vista la numerosità dei destinatari coinvolti, si sta ponendo la massima attenzione per agevolare quanto più possibile l'espletamento dei predetti adempimenti connessi alla adeguata verifica.

II.4 ALTRI ADERENTI DIRETTI: ATTIVITÀ DEI GESTORI DI IDENTITÀ DIGITALE

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2014 - che disciplina il Sistema Pubblico per la gestione dell'Identità Digitale (SPID) - ha previsto,

II. RAPPORTI CON I SOGGETTI ADERENTI

ai fini della attribuzione della identità digitale, che i Gestori della identità digitale verifichino i dati contenuti nei documenti esibiti dagli utenti (persone fisiche o giuridiche) che ne chiedono il rilascio.

A tal fine, lo stesso D.P.R. ha stabilito che, nell'ambito delle attività demandate ad AgID per l'attuazione dello SPID, l'Agenzia possa stipulare apposite convenzioni con soggetti che attestano la validità degli attributi identificativi e consentono la verifica dei documenti di identità, tra cui rientra il MEF in qualità di Titolare del Sistema di prevenzione Furto di Identità.

A integrazione del perimetro normativo di riferimento, è successivamente intervenuto il Decreto Legislativo 26 agosto 2016, n. 179 che, introducendo modifiche all'articolo 30-ter del Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 141, ha esteso - come detto - l'utilizzo del Sistema di prevenzione del Furto di Identità anche ad ambiti diversi da quello del credito al consumo, rendendo l'utilizzo possibile in tutti i casi in cui si renda necessaria una verifica della identità della clientela³.

Con lo stesso Decreto Legislativo 26 agosto 2016, n. 179, sono stati anche espressamente inseriti, fra gli Aderenti, i soggetti di cui all'art. 29 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Al fine di agevolare la partecipazione al Sistema secondo le previsioni sopra richiamate e in linea con quanto auspicato dal Garante della Privacy, si è stabilito di svolgere una fase di test per i Gestori della identità digitale, previa approvazione da parte di AgID di appositi formulari di pre-adesione degli stessi Gestori, che ha consentito l'erogazione - a fini sperimentali - di un ammontare prestabilito di richieste di verifica di dati identificativi, con riscontri disponibili secondo le modalità standard, per una durata massima determinata ex ante; il tutto senza oneri a carico della finanza pubblica, del MEF e di Consap⁴.

Al periodo di test - conclusosi il 30 settembre 2018 - hanno partecipato tutti i Gestori dell'identità digitale ad eccezione di Poste Italiane (successivamente convenzionatasi come Soggetto appartenente alla categoria di cui all'art. 30-ter, comma 5, lett. a) del Dlgs. n. 141/2010).

Dall'avvio della fase di test (novembre 2017) fino al 30 settembre 2018 sono stati effettuati complessivamente 181.816 riscontri.

Prima della conclusione della fase di test, a partire dal 14 settembre 2018, è stato attivato sul portale amministrativo SCIPAFI l'insieme delle funzionalità idonee al convenzionamento di ciascun Gestore della Identità digitale quale Aderente Diretto, cui ha fatto seguito il convenzionamento quali Aderenti Diretti di InfoCert S.p.A. e In.Te.Sa. S.p.A.

³ Cfr. art. 30-ter, comma 1, D.lgs. 141/2010.

⁴ Si evidenzia che per gli Aderenti afferenti alla categoria b-bis) si è proceduto ad un convenzionamento extra-Sistema

RELAZIONE AL PARLAMENTO - ATTIVITÀ DI PREVENZIONE DEL FURTO D'IDENTITÀ E DELLE FRODI
NEL SETTORE DEL CREDITO AL CONSUMO

II.5 CONVENZIONAMENTO DEGLI ADERENTI INDIRETTI

Gli Aderenti Indiretti⁵ partecipano al Sistema, su delega degli Aderenti Diretti e previo convenzionamento con il MEF. Anche gli Aderenti Indiretti sono tenuti a stipulare una convenzione con l'ente gestore.

Il numero totale di deleghe conferite dagli Aderenti al 31 dicembre 2018 ammonta a n. 315.

Si evidenzia che nel corso del 2018 sono state poste in essere tutte le attività prodromiche al convenzionamento della società ANIA Servizi e Formazione s.r.l. quale Aderente Indiretto, da cui dovrebbe derivare un auspicabile incremento nel volume delle interrogazioni sull'Archivio provenienti dal mondo assicurativo, a vantaggio dell'equilibrio economico-finanziario del Sistema.

II.6 LE ATTIVITÀ DI SOLLECITO E DI RECUPERO

Il convenzionamento da parte degli Aderenti Diretti è obbligatorio, mentre la consultazione dell'Archivio viene rimessa alla valutazione dei Soggetti Aderenti che, ovviamente, in caso di mancato utilizzo, si assumono però la responsabilità degli aggravii derivanti da eventuali frodi perpetuate.

Il Regolamento di attuazione prevede il recupero coattivo dei contributi non versati dagli Aderenti mediante procedura di iscrizione a ruolo.

Il Gestore, conformemente alle indicazioni fornite dal MEF, ha esaurito tutti gli adempimenti (invio di un primo sollecito bonario; invio di un secondo sollecito, anche via pec; invio del sollecito pre-coattivo tramite Agenzia delle Entrate - Riscossione) che precedono la emissione della cartella di riscossione da parte dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione nei confronti di un gruppo di Soggetti Aderenti inadempienti individuati sulla base delle liste di soggetti tenuti ad aderire al Sistema fornite dal MEF.

II.7 VERIFICHE SUI SOGGETTI ADERENTI

È in programma per il 2019, un piano di verifiche sull'operato dei Soggetti Aderenti, che verranno svolte congiuntamente dal MEF e da Consap in base a modalità concordate congiuntamente (cfr. appendice).

In sintesi, si prevede di focalizzare le attività di verifica nei seguenti ambiti:

- a) il corretto impiego del Sistema di prevenzione del furto di identità da parte dei Soggetti Aderenti per finalità coerenti con il quadro normativo di riferimento;
- b) l'utilizzo, da parte degli stessi Soggetti, di idonee infrastrutture informatiche atte a garantire una adeguata sicurezza a livello di trattamento dei Dati personali;

⁵ Cfr. D.Lgs. 141/2010 art. 30-ter, comma 5, lett. d).

II. RAPPORTI CON I SOGGETTI ADERENTI

- c) il rispetto della normativa in materia di trattamento dei Dati personali da parte dei Soggetti Aderenti, anche in relazione alla acquisizione del consenso al trattamento dei dati da parte della clientela oggetto di verifica.

L'effettivo avvio delle attività è subordinato all'esame e alle eventuali rilevazioni da parte del Garante della Protezione dei Dati Personali.

III. ATTIVITÀ DELLE STRUTTURE CONSAP: IL SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ADERENTI

Il Sistema di prevenzione del furto d'identità ha come componente operativa fondamentale il Sistema di riscontro. Questo Sistema software gestisce parecchie migliaia di utenze, in quanto ciascun Aderente può crearne in autonomia per la propria organizzazione (cfr. precedente Relazione).

Al 31 dicembre 2018 le singole utenze registrate ed abilitate ad effettuare riscontri erano n. 8.011.

Per far funzionare questa complessa realtà è attivo dal gennaio 2015, come previsto dall'art.6 comma 1, lettera k della Convenzione MEF-Consap, un help desk gestito da Consap al servizio degli Aderenti. Questo help desk è raggiungibile dagli utenti sia telefonicamente che per posta elettronica e opera tutti i giorni dalle 8.00 alle 23.00, festivi inclusi. L'help desk opera a più livelli:

- il primo livello (contact center) è gestito tramite una società esterna aggiudicatrice di apposita gara; questo è il primo punto di contatto degli utenti, che attualmente smaltisce in tempo reale oltre l'80% delle richieste;
- il secondo livello specialistico, gestito direttamente da personale Consap, riceve le richieste più complesse dal primo livello ed è articolato su due uffici: uno competente per le problematiche amministrative, l'altro per le problematiche informatiche.

Dall'attivazione del servizio di assistenza al 31 dicembre 2018 sono pervenute complessivamente oltre n. 12.000 richieste di assistenza. Il seguente prospetto mostra il numero complessivo (n. 3.596) di richieste di assistenza pervenute all'help desk nel 2018, suddivise fra richieste gestite direttamente dal 1° livello (n. 2.941, pari all'82%) e richieste scalate al 2° livello (n. 655, pari al 18% del totale).

	ASSISTENZA I LIVELLO			ASSISTENZA II LIVELLO		
	Aperto	Chiuso	Tot.	Aperto	Chiuso	Tot.
I SEM. 2018	1	1.570	1.571	1	321	322
II SEM. 2018	1	1.369	1.370	37	296	333
TOTALE		2.941			655	

Il tempo medio di risoluzione delle richieste di assistenza gestite al primo livello è pari a circa 1 giorno lavorativo, mentre per le richieste gestite dal secondo livello il tempo di risoluzione può variare da una risposta immediata fino ad arri-


III. ATTIVITÀ DELLE STRUTTURE CONSAP: IL SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ADERENTI

vare a qualche giorno, in funzione di particolari criticità evidenziate, che impongono necessariamente il coinvolgimento di altre Amministrazioni e strutture⁶.

Il successivo prospetto mostra la ripartizione per materia trattata delle richieste di assistenza pervenute nel 2018.

GRAFICO 2

RICHIESTE DI ASSISTENZA PER TIPOLOGIA



Le richieste più frequenti sono state relative a chiarimenti sugli esiti restituiti dal Sistema di riscontro (46%, per un totale di n. 1.652 richieste) e sulla mancata risposta delle banche dati (13%, per un totale di n. 482 richieste).

⁶ Per le richieste di assistenza gestite dal secondo livello, gli uffici preposti Consap hanno la necessità di inoltrare, a loro volta, la richiesta alle banche dati o alle società esterne di manutenzione del software per problemi di loro competenza; questi sono i casi che richiedono normalmente tempi di evasione più lunghi.

IV. SINTESI DEI DATI ECONOMICO-FINANZIARI RELATIVI AL QUARTO ESERCIZIO (ANNO 2017)

Si riepiloga di seguito la situazione economico/patrimoniale del quarto esercizio del Furto di Identità, riferita all'ultimo rendiconto approvato dell'anno 2017, e riportata in maggiore dettaglio nei documenti di rendiconto redatti ai sensi della convenzione con MEF-CONSAP.

Il quarto esercizio ha chiuso sostanzialmente in equilibrio, avendo registrato entrate per € 2,4 mln e tenuto conto che il disavanzo di periodo - pari a 0,4 mln a fronte di uscite complessivamente per € 2,8 mln - è ascrivibile principalmente ad un incremento dell'accantonamento prudenziale per l'esercizio 2018 pari a 0,6 mln, conseguente alla ridefinizione dell'importo massimo degli oneri e costi per la gestione dell'Archivio stabilita tramite atto integrativo alla Convenzione Consap-MEF (cfr. par. I.1).

Le entrate registrate sono relative, per 0,4 mln, ai contributi versati dagli Aderenti per l'adesione al Sistema di prevenzione e, per 2,0 mln, ai contributi versati dagli Aderenti per l'uso del servizio di consultazione dell'Archivio.

Le entrate dell'esercizio non comprendono i contributi per la consultazione dell'Archivio relativi al quarto trimestre 2017 (€ 0,5 mln), che sono stati fatturati ed incassati nel 2018.

Le uscite sono costituite prevalentemente dalle spese di gestione del 2017 pari a € 1,6 mln, dall'IVA indetraibile per € 0,5 mln, nonché dal predetto incremento del fondo rischi a copertura degli oneri di gestione per € 0,6 mln (cfr. par. I.1).

V. LE ATTIVITÀ DEL GRUPPO DI LAVORO E DEL GRUPPO FRODI IDENTITARIE (FIDE)

Nell'ambito del Sistema di prevenzione del furto di identità opera un Gruppo di Lavoro con funzioni di indirizzo, impulso e coordinamento, che rappresenta uno dei due elementi essenziali, insieme con l'Archivio, su cui si basa il Sistema ed ha lo scopo di migliorare l'azione di prevenzione delle frodi, a livello nazionale, nei settori richiamati dalle disposizioni normative.

Con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 6 marzo 2017 è stato costituito il predetto Gruppo di Lavoro, insediatosi con il kick-off meeting del 4 luglio 2017.

Detto Gruppo è composto dai rappresentanti (membro effettivo e supplente) designati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (che lo presiede), dal Ministero dell'Interno, dal Ministero della Giustizia, dal Ministero dello Sviluppo Economico, dalla Banca d'Italia e dalla Guardia di Finanza.

Il membro designato da Consap svolge le funzioni di Segretario del Gruppo di Lavoro.

Nel corso del 2018 il Gruppo di Lavoro si è riunito in data 27/03/2018 per predisporre la prima Relazione sulle attività del Sistema di Prevenzione del Furto di Identità, trasmessa - in linea con quanto previsto dal D.lgs n. 141/2010 - dal Ministro dell'Economia e delle Finanze al Parlamento per gli adempimenti connessi alla informativa in ordine ai risultati dell'attività di prevenzione delle frodi nel primo periodo di operatività del Sistema.

Per supportare al meglio il Gruppo di Lavoro, sono parallelamente proseguite le attività del gruppo FIDE - Frodi Identitarie (cfr. precedente Relazione, paragrafo 5.1), un osservatorio permanente sull'evoluzione dei fenomeni fraudolenti legati ai furti di identità composto da esperti antifrode designati dagli stessi Aderenti.

Consap, per il tramite del gruppo Fide e per conto del Ministero dell'economia e delle finanze, raccoglie informazioni utili al monitoraggio dell'andamento delle frodi al fine di fornire al Titolare elementi utili alla verifica della reale efficacia del Sistema di prevenzione del furto di identità, il cui uso si sta rivelando sempre più strategico per abbattere le frodi nel campo del credito al consumo.

V.1 MONITORAGGIO DELLA EFFICACIA DEL SISTEMA: I RISULTATI DELLA RILEVAZIONE SULLA PREVENZIONE DELLE FRODI

Al fine di valutare, seppure in modo preliminare e parziale, l'efficacia del servizio di riscontro ai fini antifrode, nel mese di novembre 2018 sono state raccolte alcune informazioni quantitative presso un campione di aziende partecipanti

RELAZIONE AL PARLAMENTO – ATTIVITÀ DI PREVENZIONE DEL FURTO D'IDENTITÀ E DELLE FRODI
NEL SETTORE DEL CREDITO AL CONSUMO

al gruppo FIDE, che producono circa il 15% del numero complessivo di interrogazioni sul Sistema.

Le informazioni raccolte hanno riguardato il numero e il valore di frodi subite e di frodi sventate nel 2017 e nel 2018 (anni nei quali il Sistema di riscontro era già usato dagli Aderenti), i tipi di documento usati per tali frodi e i tipi di frode più frequentemente tentati. Le stesse informazioni sono state chieste per l'ultima annualità (generalmente il 2014) nella quale il Sistema di riscontro non era ancora in uso.

Dai questionari raccolti, è emerso che:

- il numero complessivo di frodi individuate, fra subite e sventate, è valutabile in circa 25 mila all'anno (corrispondenti circa allo 0,2% del numero totale di operazioni effettuate dagli Aderenti con il Sistema di riscontro) ed è cresciuto in termini assoluti di circa il 38% dal 2014 al 2018, a testimonianza della continua crescita dei rischi di frode negli ultimi anni;
- in parallelo con tale fenomeno, è però cresciuta la capacità di contrasto da parte degli operatori di mercato, mediante l'uso di metodi e strumenti innovativi antifrode, fra i quali è da annoverare certamente il Sistema di riscontro. Grazie a tale azione, il tasso di individuazione delle frodi (rapporto fra frodi sventate e frodi totali) è passato dall'85% prima dell'avvento del Sistema di riscontro al 95% registrato nel 2018. Il miglioramento registrato ha consentito di evitare danni economici valutabili in circa 19 milioni di Euro;
- a causa anche del perdurare dell'assenza di collegamento con le banche dati dei documenti smarriti e rubati nonché delle carte di identità nella disponibilità del Ministero dell'Interno - che consentirebbe di migliorare notevolmente l'efficacia del Sistema - è emerso che, nei casi di frode subita, le stesse carte di identità sono i documenti maggiormente usati (60% dei casi), seguite dalle buste paga (20%) e dalle dichiarazioni dei redditi (10%). Nei tentativi di frode, i documenti maggiormente usati risultano essere le buste paga (65% dei casi), le dichiarazioni dei redditi (19%) e le carte di identità (6%). Si possono, quindi, senz'altro prevedere spazi di incremento dell'efficacia del Sistema anche dal miglioramento delle funzioni di verifica già in essere con INPS (per le buste paga) e con l'Agenzia delle Entrate (per le dichiarazioni dei redditi);
- i tipi di frode maggiormente segnalati sono il furto di identità mediante l'alterazione di documenti di identità o di reddito di terzi, la produzione di documenti totalmente falsi (che alla verifica con il Sistema di riscontro risultano inesistenti) e l'alterazione di alcuni dati, spesso di natura reddituale, in documenti reali.

Complessivamente, dall'indagine condotta emerge la rilevanza quantitativa ed economica dei fenomeni fraudolenti oggetto dell'azione di prevenzione mediante il Sistema, la capacità crescente - anche grazie al Sistema - di effettuare un'azione efficace di contrasto e la necessità comunque di continuare ad ampliare e rafforzare gli strumenti antifrode a disposizione degli Aderenti, consentendo in particolare una sempre più efficace verifica dei documenti di identità e di reddito chiesti alla clientela.

VI. EVOLUZIONE ED AMPLIAMENTO DEL SISTEMA

L'esercizio 2018 ha evidenziato un incremento netto delle interrogazioni all'Archivio, a dimostrazione della efficacia e della affidabilità dell'Archivio a disposizione degli Aderenti.

Indubbiamente, dalla convergenza sull'Archivio di ulteriori banche dati (documenti smarriti e rubati e carte di identità elettroniche) il processo di affinamento dei risultati potrebbe trarre un enorme beneficio, a vantaggio della intera collettività.

Sarebbe, quindi, auspicabile aggiungere all'Archivio per il momento almeno queste banche dati utili alla prevenzione del furto di identità, in modo tale da poter incrementare la performance del Sistema e il suo utilizzo da parte degli Aderenti e generare maggiori introiti da destinare alla prevenzione dei reati finanziari, come previsto dalla normativa.

VI.1 APPRONTAMENTO DEL MODULO INFORMATICO DI SEGNALAZIONE DELLE FRODI SUBITE O TENTATE

Proseguono le attività volte alla analisi del "modulo informatico di allerta" atto a memorizzare le informazioni trasmesse dagli Aderenti relative alle frodi subite o ai casi che configurano un rischio di frodi nei settori del credito, dei servizi di comunicazione elettronica o interattivi e delle assicurazioni, nonché le segnalazioni di specifiche allerta preventive trasmesse dal MEF agli Aderenti.

Lo sviluppo di detto modulo può senz'altro rappresentare una importante opportunità di potenziamento del Sistema in quanto consentirebbe di ampliare le basi di dati consultabili dagli Aderenti con le informazioni relative alle segnalazioni sulle frodi subite o tentate.

VI.2 MODIFICHE AL REGOLAMENTO ATTUATIVO

Si è provveduto ad effettuare un'analisi delle disposizioni che regolano il sistema SCIPAFI al fine di rilevare eventuali aspetti che necessitano di adeguamenti. In particolare, il Regolamento, adottato secondo l'iter di cui all'articolo 17, comma 3, della Legge n. 400/1988, per la disciplina dei termini e delle modalità correlati alla gestione del sistema di prevenzione, nella formulazione vigente alla data di redazione della presente Relazione, incide su svariati aspetti di tipo gestionale/tecnologico che, per propria natura e considerata la peculiarità dell'ambito oggettivo e soggettivo della disposizione primaria, sono suscettibili di mutamenti

VI. EVOLUZIONE ED AMPLIAMENTO DEL SISTEMA

ed evoluzioni nel tempo. Sono, di fatto, “cristallizzati” nell’ambito del Regolamento:

- la struttura del sistema SCIPAFI (art. 8), i singoli dati sottoponibili a verifica nonché i riferimenti alle amministrazioni titolari dei dati (artt. 9-10);
- il formulario di adesione al sistema (allegato 1 al Regolamento), l’architettura tecnico/informatica di dettaglio e i processi informatici di riferimento (allegato 2 al Regolamento);
- i singoli dati che compongono le informazioni sulle frodi subite, sul rischio di frodi (art. 11) e i parametri secondo i quali si l’operazione si considera sospetta (art. 12);
- le dinamiche che caratterizzano il monitoraggio delle operazioni sospette (art. 13);
- le dinamiche in base alle quali sono verificati i dati e sono comunicate (e consultate) le informazioni (artt. 14-15-16-17);
- l’implementazione del servizio telefonico e telematico e la composizione di dettaglio delle segnalazioni del cittadino (art. 19).

La vigente impostazione, considerato l’iter previsto dalla menzionata Legge n. 400/1988 per le modificazioni di questo genere di atti, non consente di rispondere con la necessaria tempestività alle esigenze di mercato, agli adeguamenti tecnologici, all’inclusione di nuovi dati o ulteriori categorie di soggetti né alla crescita del carico operativo che ne deriverebbe.

Per tali ragioni, si è inteso proporre un DM emendativo del Regolamento volto a svincolare le previsioni di natura tecnica più sopra indicate rinviandone la disciplina ad un nuovo Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di natura non regolamentare, sede, quest’ultima, più consona stante la mutevolezza degli aspetti che dovranno essere trattati in seno al decreto medesimo.

Tale linea metodologica, consentendo un regime giuridico più elastico rispetto alle fonti rigide in vigore, è ritenuta la migliore possibile per il raggiungimento degli obiettivi sopra descritti.

L’iter di emanazione è stato pertanto avviato, preceduto da una fase di consultazione conclusasi in data 1 marzo 2019.

VII CONCLUSIONI

In considerazione dei risultati ottenuti sia in termini di incremento delle richieste di riscontro che in termini di contenimento delle frodi subite dagli Aderenti, l'esperienza del Sistema nei suoi primi quattro anni di operatività può definirsi estremamente positiva.

Il numero delle interrogazioni complessive all'Archivio dalla data di avvio della operatività del Sistema ammonta a circa 25.000.000 e il trend di crescita conferma le aspettative incrementalì.

La recente rilevazione nell'ambito del gruppo FIDE sui livelli di efficacia del Sistema ha dimostrato che le potenzialità dello strumento ai fini antifrode sono in linea con le attese dei Soggetti Aderenti, pur rimanendo alcuni margini di miglioramento.

A tal proposito, si sta lavorando per potenziare il Sistema con il collegamento alle banche dati dei documenti smarriti e rubati e delle carte di identità elettroniche e per fornire risultati ancora più efficaci agli Aderenti, nonché per aumentare l'efficienza del Sistema e migliorare i livelli di servizio, diminuendo ulteriormente i tempi medi di risposta, a vantaggio della platea degli Aderenti.

APPENDICE

ATTIVITÀ DI VERIFICA SUI SOGGETTI ADERENTI

Nel seguito si descrive la metodologia prevista per l'effettuazione delle verifiche sul corretto utilizzo del Sistema di prevenzione del furto di identità da parte degli Aderenti Diretti e degli Aderenti Indiretti.

a) Aderenti Diretti

I tipi di verifiche che il MEF, anche per il tramite di Consap, effettuerà nei confronti degli Aderenti Diretti riguarderanno i seguenti ambiti:

- controllo a campione sulla effettiva pertinenza dei riscontri;
- controllo a campione sulla corretta tenuta del parco utenti;
- dichiarazione di responsabilità del trattamento dei dati per specifiche tematiche.

Le verifiche saranno articolate in tre fasi successive, agenti ognuna su un insieme di Aderenti via via sempre più ristretto:

- **Fase 1 - screening generale**, usando i dati presenti nella base di dati del Sistema presente in CONSAP, operando quindi sulla totalità degli Aderenti diretti;
- **Fase 2 - verifiche documentali**, nella quale si verificherà la documentazione - inviata da un insieme di Aderenti Diretti individuati in base agli indicatori calcolati in fase 1 e/o a campione - attestante la correttezza delle operazioni eseguite dagli Aderenti stessi;
- **Fase 3 - verifiche "in loco"**, che per motivi di economicità saranno svolte su un insieme molto ristretto di Aderenti Diretti individuato a seguito dell'esecuzione della Fase 2.

Si prospetta un ciclo complessivo di verifica annuale.

b) Aderenti Indiretti

Per le verifiche nei confronti degli Aderenti Indiretti, gli ambiti di interesse sono:

- Controllo sulla corretta tenuta del parco utenti;
- Controllo a campione sulla effettiva pertinenza dei riscontri;
- Standard di sicurezza:
 - dichiarazione di responsabilità del trattamento dei dati;
 - non tracciabilità dei dati trattati.

APPENDICE

Anche per gli Aderenti Indiretti le verifiche potranno essere articolate in tre fasi successive:

- **Fase 1 - screening generale**, usando i dati presenti nella base di dati del Sistema presente in CONSAP, operando quindi sulla totalità degli Aderenti Indiretti;
- **Fase 2 - verifiche documentali**, nella quale si verificherà la documentazione - inviata dalla totalità degli Aderenti Indiretti - attestante la correttezza delle operazioni eseguite dagli Aderenti stessi;
- **Fase 3 - verifiche "in loco"**, che per motivi di economicità saranno svolte su 2 Aderenti Indiretti individuati dal MEF a seguito dell'esecuzione della Fase 2.